

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2022, n. 1075

Giudizio Arbitrale rituale ex art. 810 c.p.c. promosso dagli Enti Gestori Spazi Nuovi Cooperativa Sociale, Anthropos Cooperativa Sociale e La Zarzuela Cooperativa Sociale C/ASL BA e Regione Puglia. Cont. 1174/20 SE. Nomina Arbitro di cui alla clausola compromissoria ex art. 9 dell'Accordo Contrattuale del 25/11/2011.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. "Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione" e confermate dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria" e dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", riferisce quanto segue:

Gli Enti Gestori Spazi Nuovi Cooperativa Sociale, Anthropos Cooperativa Sociale e La Zarzuela Cooperativa Sociale (d'ora in avanti, per brevità, detti "Enti Gestori"), in qualità di titolari degli accordi contrattuali ex art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 e art. 9 del R.R. n. 11 del 08/07/2008, forniscono alla ASL della provincia di Bari servizi di attività terapeutico-riabilitativa psichiatrica in strutture residenziali e semiresidenziali, operando in regime di accreditamento istituzionale.

Sull'applicazione delle clausole contrattuali *ut supra* si è instaurata controversia giudiziale promossa dagli Enti Gestori innanzi al TAR Puglia Bari, Sez. II, esitata con sentenza n. 705/2019 - depositata in data 17.05.2019 - in forza della quale il Tribunale adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del GA in ordine alla cognizione della domanda, indicando il GO quale Giudice munito di giurisdizione; la pronuncia amministrativa è stata confermata successivamente anche in sede di appello dal Consiglio di Stato, Sez. III.

La causa è stata riassunta dagli Enti Gestori innanzi al Tribunale di Bari - richiamando quanto esposto e argomentato nel ricorso già promosso innanzi al TAR Puglia Bari.

Il Tribunale civile di Bari, in accoglimento della *exceptio compromissi*, con sentenza n. 4199 del 22/11/2021 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Collegio Arbitrale indicato nella clausola compromissoria ex art. 9 dell'Accordo Contrattuale del 25/11/2011, secondo la quale "*il giudizio su eventuali controversie che devono insorgere relativamente all'applicazione del presente accordo contrattuale è affidato ad un collegio arbitrale di tre persone composto da un membro scelto dal contraente erogante privato, un membro scelto dall'ASL BARI ed il terzo scelto dalla Regione Puglia. La sede dell'arbitrato è BARI. Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità e per revocazione*".

Considerato che in applicazione della previsione contenuta nella clausola compromissoria ex art. 9 degli accordi contrattuali del 10/09/2009 (Spazi Nuovi Coop. Soc.), del 25/11/2011 (Anthropos Coop. Soc.) e del 29/11/2011 (La Zarzuela Coop. Soc.), tali Enti Gestori, con Domanda di Arbitrato notificata alla Regione Puglia in data 21/02/2022, hanno deferito al Collegio Arbitrale la definizione della controversia, nominando contestualmente quale Arbitro di propria designazione il Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani con studio in Lecce (LE) alla via 95° Reggimento Fanteria n. 9;

al medesimo fine, occorre procedere alla nomina dell'Arbitro designato dalla Regione Puglia, quale membro componente il Collegio Arbitrale nel Giudizio ex art. 810 c.p.c., promosso dagli Enti attori.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale

5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- 2) di nominare - in ossequio alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 dell'accordo contrattuale del 25/11/2011 - l'Avv. Roberto SAVINO con studio legale in BARI alla Beata Elia S. Clemente 223, Arbitro di propria designazione nel Giudizio Arbitrale rituale ex art. 810 c.p.c. promosso dagli Enti Gestori Spazi Nuovi Cooperativa Sociale, Anthropos Cooperativa Sociale e La Zarzuela Cooperativa Sociale;
- 3) di disporre che il presente atto sia notificato:
 - al difensore legale degli Enti Gestori Spazi Nuovi Cooperativa Sociale, Anthropos Cooperativa Sociale e La Zarzuela Cooperativa Sociale, nella persona dell'Avv. Pierluigi Balducci;
 - al Direttore Generale della Asl BA;
 - all'Avvocatura regionale per i consequenziali adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. *Raffaella CORVASCE*

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria: *Elena MEMEO*

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta: *Maura NICASTRO*

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: *Vito MONTANARO*

L'Assessore: *Rocco PALESE*

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- 2) di nominare - in ossequio alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 dell'accordo contrattuale del 25/11/2011 - l'Avv. Roberto SAVINO con studio legale in BARI alla Beata Elia S. Clemente 223, Arbitro di propria designazione nel Giudizio Arbitrale rituale ex art. 810 c.p.c. promosso dagli Enti Gestori Spazi Nuovi Cooperativa Sociale, Anthrosos Cooperativa Sociale e La Zarzuela Cooperativa Sociale;
- 3) di disporre che il presente atto sia notificato:
 - al difensore legale degli Enti Gestori Spazi Nuovi Cooperativa Sociale, Anthrosos Cooperativa Sociale e La Zarzuela Cooperativa Sociale, nella persona dell'Avv. Pierluigi Balducci;
 - al Direttore Generale della Asl BA;
 - all'Avvocatura regionale per i consequenziali adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO